



I diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese possono essere applicabili al momento della conclusione di un «pre-pack» in seguito a un fallimento

Un fallimento dichiarato nell'ambito di un pre-pack, che mira a preparare la cessione di un'impresa per permettere la ripresa rapida delle unità economicamente sostenibili dell'impresa stessa dopo la pronuncia di fallimento, può non soddisfare tutti i requisiti previsti dal diritto dell'Unione

Fino al suo fallimento, l'Estro Groep era la principale società di giardini d'infanzia dei Paesi Bassi. Essa contava circa 380 stabilimenti e impiegava circa 3 600 lavoratori. Il 5 giugno 2014 l'Estro Groep ha adito il Rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) chiedendo di provvedere alla nomina di un curatore designato, avvenuta il 10 giugno 2014.

Il 20 giugno 2014 è stata costituita la società Smallsteps per subentrare, per conto della H.I.G. Capital (consociata dell'azionista principale dell'Estro Groep, Bayside Capital), in gran parte delle attività dei giardini d'infanzia dell'Estro Groep.

Il 5 luglio 2014 è stato pronunciato il fallimento dell'Estro Groep. Lo stesso giorno è stato firmato un «pre-pack» tra il curatore e la Smallsteps. Un'operazione di pre-pack mira a preparare la cessione di un'impresa nei minimi dettagli per permettere la ripresa rapida delle unità economicamente sostenibili dell'impresa dopo la pronuncia di fallimento, al fine di evitare così l'interruzione che risulterebbe dalla brusca cessazione delle attività di tale impresa alla data di pronuncia del fallimento, in modo da preservare il valore di detta impresa e l'occupazione.

Il 7 luglio 2014 il curatore ha licenziato tutti i lavoratori dell'Estro Groep. A circa 2 600 lavoratori precedentemente impiegati all'Estro Groep è stato offerto un nuovo contratto di lavoro dalla Smallsteps, mentre oltre mille di essi sono stati infine licenziati.

La Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV), un'organizzazione sindacale dei Paesi Bassi, nonché quattro impiegate che lavoravano in alcuni centri rilevati dalla Smallsteps, ma alle quali dopo la pronuncia di fallimento dell'Estro Groep non sono stati offerti nuovi contratti di lavoro, hanno proposto ricorso dinanzi al Rechtbank Midden-Nederland (tribunale dei Paesi Bassi centrali). A loro avviso, al pre-pack concluso tra l'Estro Groep e la Smallsteps deve applicarsi una direttiva dell'Unione ¹, che mira a tutelare i lavoratori in particolare assicurando il mantenimento dei loro diritti in caso di trasferimento d'impresa. In tal senso, si doveva ritenere che le quattro impiegate lavorassero ormai a pieno titolo per la Smallsteps, pur mantenendo le loro condizioni di lavoro.

In simili circostanze, il Rechtbank Midden-Nederland ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni. Tale giudice chiede sostanzialmente se la direttiva debba essere interpretata nel senso che la tutela dei lavoratori permane in una situazione in cui, come nel caso di specie, un'impresa sia trasferita in seguito ad una dichiarazione di fallimento nell'ambito di un pre-pack, preparato anteriormente a detta dichiarazione e realizzato immediatamente dopo la pronuncia di fallimento.

¹ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

Nella sua odierna sentenza, la Corte constata anzitutto che l'operazione di pre-pack è, certamente, preparata prima della dichiarazione di fallimento, ma è attuata successivamente a quest'ultima. Secondo la Corte, un'operazione siffatta, che implica il fallimento effettivo, può rientrare nella nozione di «procedura fallimentare» ai sensi della direttiva².

Inoltre, subordinatamente alla verifica da parte del Rechtbank Midden-Nederland, la Corte considera che un'operazione del genere, contrariamente alla condizione posta dalla direttiva, non mira, in definitiva, alla liquidazione dell'impresa, cosicché l'obiettivo economico e sociale che persegue non può spiegare né giustificare il fatto che, allorché l'impresa interessata costituisce oggetto di un trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori siano privati dei diritti a loro riconosciuti dalla direttiva.

Il semplice fatto che l'operazione di pre-pack possa anche mirare a massimizzare la soddisfazione dei creditori non è atto a trasformarla in una procedura aperta al fine di liquidare i beni del cedente, ai sensi della direttiva.

Per quanto riguarda infine il requisito posto dalla direttiva, secondo il quale la procedura di fallimento o l'analoga procedura di insolvenza deve svolgersi sotto il controllo di un'autorità pubblica, la Corte rileva che la fase dell'operazione di pre-pack che precede la dichiarazione di fallimento non ha alcun fondamento nella normativa dei Paesi Bassi. Tale operazione non è perciò gestita sotto il controllo del tribunale bensì, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, dall'organo amministrativo dell'impresa che conduce le trattative e adotta le decisioni in preparazione della vendita dell'impresa in fallimento.

Infatti, né il curatore designato né il giudice-commissario designato, benché nominati dal giudice su domanda dell'impresa in fallimento, hanno formalmente alcun potere. Pertanto, su di loro non grava alcun controllo esercitato da un'autorità pubblica.

Inoltre, nella misura in cui, immediatamente dopo l'apertura del fallimento, il curatore domanda e riceve l'autorizzazione del giudice-commissario alla cessione dell'impresa, quest'ultimo deve essere stato informato e, in sostanza, non essersi opposto a tale cessione, prima della dichiarazione di fallimento.

Orbene, tale modo di procedere è idoneo a svuotare ampiamente del suo contenuto qualsiasi eventuale controllo da parte di un'autorità pubblica competente riguardo alla procedura di fallimento, e pertanto non può soddisfare il requisito del controllo di una siffatta autorità enunciato nella direttiva.

La Corte conclude, quindi, dichiarando che un'operazione di pre-pack come quella in esame non soddisfa tutti i requisiti previsti dalla direttiva e che, di conseguenza, non si può derogare al regime di tutela previsto da quest'ultima.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

² Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva.